

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA LIGURIA

GENOVA

Ricorso per motivi aggiunti

nell'interesse della **Dott.ssa Vanessa NOBILE** (C.F. NBLVSS92A66A089V), residente a Imperia, Via T. Littardi, 36, rappresentata e difesa dagli **Avv.ti Matteo Repetti** (C.F. RPTMTT68E26D969A; P.E.C.: matteo.repetti@ordineavvgenova.it; fax 0105538147) e **Ilaria Giugno** (C.F. GGNLRI94H64D969U; P.E.C.: ilaria.giugno@ordineavvgenova.it; fax 0105538147) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Genova, Galleria G. Mazzini, 7/7, come da procura a margine del ricorso principale

nel procedimento R.G.R. n. 101/2023

proposto contro

ASL 3 Genovese, in persona del rappresentante *pro-tempore*

e nei confronti di

- **Silvia Muscarà** - controinteressata (attualmente collocata al 23° posto della graduatoria)
- **Caterina Romanengo** - controinteressata (collocata al 25° posto della graduatoria)

per l'ulteriore dichiarazione di nullità e/o annullamento

in parte qua

previa sospensione cautelare (e/o adozione delle misure

comunque ritenute più idonee in via interinale)

dei verbali delle sedute nn. 1, 2, 9 e 12 (doc.ti nn. da 1 a 4 di Cp.) della Commissione esaminatrice del 19.10.2022, del 27.10.2022, del

30.11.2022 e del 7.12.2022 tenute nell'ambito del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 25 unità di personale con la qualifica di collaboratore professionale sanitario logopedista / Cat. D" bandito dall'ASL 3 Genovese; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e/o di loro esecuzione

*** ** ***

Premesse in fatto

1. - Come già esposto in sede di ricorso introduttivo del presente giudizio, con Deliberazione n. 68 del 22.2.2022 veniva indetto dall'ASL 3 Genovese il concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 25 unità di personale con la qualifica di collaboratore professionale sanitario logopedista / Cat. D (doc. n. 5).

2. - L'odierna esponente, Dott.ssa Vanessa Nobile, in possesso dei requisiti d'ammissione previsti dal bando, presentava regolare domanda di partecipazione (all. n. 6) e veniva ammessa alla selezione (all. n. 7).

3. - In data 27.10.2022, presso il Centro Congressi del Porto Antico di Genova, si svolgevano le prime due prove d'esame.

Infatti, il bando prevedeva sia una prova scritta avente ad oggetto "lo svolgimento di un tema ovvero la soluzione di quesiti a risposta sintetica vertenti su argomenti relativi alle specifiche attività del profilo professionale a concorso", in relazione alla quale la Commissione avrebbe potuto attribuire al candidato un massimo di

30 punti; che una prova pratica riguardante “*l’esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta*”, per la quale poteva essere conferito un punteggio massimo pari a 20.

4. - Più nel dettaglio, la prova scritta estratta si componeva di tre domande a risposta aperta dettate direttamente dalla Commissione esaminatrice volte a verificare le conoscenze teoriche del candidato.

La prova pratica, invece, consisteva nella stesura del piano riabilitativo di un caso clinico.

5. - La Dott.ssa Nobile consegnava entrambi gli elaborati.

6. - Il 20.12.2022 l’Amministrazione pubblicava sul proprio sito online i risultati delle prove.

7. - L’esponente apprendeva così di aver riportato un punteggio pari a 22/30 nella prova scritta ma di essere stata giudicata “non idonea” nella prova pratica (doc. n. 2).

8. - Sollecitamente la Dott.ssa Nobile inoltrava formale istanza di accesso volta a prendere visione e/o ottenere copia dei suoi elaborati (all. n. 8).

9. - A seguito della consegna dei compiti l’odierna ricorrente constatava - con stupore - che le sue prove d’esame erano completamente intonse (all. n. 9): gli elaborati, infatti, non solo non riportavano alcun segno di correzione, ma neppure risultava apposto il voto, né un semplice “visto” da parte della Commissione (potendosi leggere unicamente il numero “50” sull’estrema sommità

del primo foglio - che, presumibilmente, ma senza alcuna certezza, si pensa possa corrispondere al numero di busta della candidata -).

In ragione di quanto esposto, rimane più di un dubbio sia sull'effettiva correzione dell'elaborato che sulla riconducibilità del voto inserito nel verbale di correzione - allo stato sconosciuto, per quanto si dirà *infra* - alla persona che ha realmente svolto il compito.

10. - Premesso quanto sopra, il 15.1.2023 l'odierna ricorrente presentava una nuova istanza di accesso intesa questa volta ad ottenere copia dei verbali della Commissione contenenti la fissazione dei criteri di valutazione delle prove sostenute, nonché dei verbali delle sedute di correzione (all. n. 10).

11. - Detta richiesta non è mai stata ritualmente evasa da parte dell'Amministrazione, tantomeno nel termine di 30 giorni normativamente previsto. Solo ieri, in data 27 febbraio 2023, e quindi successivamente all'introduzione del presente procedimento giurisdizionale, la difesa dell'ASL 3 Genovese ha ritenuto di produrre - ma unicamente in giudizio - i verbali delle operazioni di selezione (all.ti nn. da 1 a 4 di Cp.).

Dalla lettura di detti verbali risulterebbe (considerato che gli elaborati consegnati dalla ricorrente paiono essere stati contraddistinti con il numero "50") che la votazione attribuita alla prova pratica svolta dalla Dott.ssa Nobile è stata di 13 punti, appena sotto la sufficienza, così ripartiti: 7 punti per l'asserita sotto-voce "capacità di analisi ed organizzazione: capacità di effettuare una

corretta analisi e un inquadramento adeguato” (!), e 6 punti in base al supposto criterio “capacità di formulare la risposta corretta e completa” (sic!).

12. - Si ribadisce nuovamente anche in questa sede l'estrema ed irrimediabile genericità ed incomprensibilità dei criteri indicati dalla Commissione d'esame per la valutazione delle prove pratiche (all. n. 1).

Com'è evidente tali supposti sotto-criteri, già *prima facie* irrimediabilmente generici e tautologici, sono privi di ogni reale significato e non consentono in alcun modo di comprendere quale sia stato l'iter logico seguito dalla Commissione in sede di correzione delle prove, in palese violazione del principio di trasparenza che, come noto, deve sempre guidare l'agire della Pubblica Amministrazione.

Cosa vuol dire “*capacità di formulare la risposta corretta e completa*”, consistendo detta infelicissima formulazione in un semplice auspicio? Stesso discorso vale per l'asserita “*capacità di effettuare una corretta analisi e un inquadramento adeguato*” (anche in questo caso non si aggiunge proprio nulla rispetto all'evidente banalità per cui è preferibile fare una buona prova rispetto ad un compito negativo ...).

Ulteriormente cervellotica è poi la distinzione tra due sub-criteri del tutto indistinguibili l'uno dall'altro: che senso ha attribuire - come nel caso dell'odierna ricorrente - 7 punti per l'asserita sotto-voce “*capacità di analisi ed organizzazione: capacità di effettuare una*

corretta analisi e un inquadramento adeguato” (!), e 6 punti in base al supposto differente criterio “capacità di formulare la risposta corretta e completa” (sic!)? Se tali voci sono entrambe evidentemente tautologiche e manifestamente irragionevoli, doppiamente irrazionale è pretendere di distinguere sensatamente tra 2 sub-criteri che concretamente non forniscono invece alcuna indicazione di sorta in sede di correzione.

13. - Ad ogni modo, dopo lo svolgimento delle prove orali, in data 6.2.2023, con Delibera del Direttore Generale n. 51 (all. n. 4) veniva approvata la graduatoria definitiva relativa al concorso pubblico indetto con Deliberazione n. 68 del 22.2.2022 e, contestualmente, si provvedeva alla nomina dei vincitori.

14. - Appare doveroso sottolineare fin d’ora che, pur essendo indubbio che in materia di valutazione delle prove relative ad un concorso pubblico l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità, il compito della Dott.ssa Nobile sarebbe stato meritevole di una differente valutazione.

Infatti, come affermato da un’esperta in Logopedia, Specializzata in Deglutologia e Disturbi della Motricità Orofacciale e attualmente Docente a Contratto presso Cdl di Logopedia nell’Università degli Studi di Messina, Dott.ssa Donatella La Placa, che ha preso visione degli elaborati predisposti dalla ricorrente, “la prova pratica è meritevole di una buona/ottima valutazione, corrispondendo alle indicazioni che in genere vengono fornite in ambito clinico” (all. n. 11).

E la stessa valutazione di 13 punti effettivamente assegnata in sede di correzione alla prova pratica svolta dalla ricorrente, appena sotto la sufficienza di 14 punti, conferma la bontà dell'elaborato redatto dalla Dott.ssa Nobile (al netto della manifesta irragionevolezza dei criteri forniti dalla Commissione e dell'oggettiva impossibilità di ripercorrere l'iter logico seguito in occasione della correzione).

15. - Alla luce di quanto esposto risulta evidente l'assoluta illegittimità dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione intimata, tale per cui all'esponente non resta che adire nuovamente codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo a tutela dei suoi diritti proponendo ricorso per motivi aggiunti.

** ** *

Diritto

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA E PROPRIA

I. - Violazione del disposto di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994 - Illegittimità per manifesta genericità dei criteri di valutazione della prova pratica - Eccessiva ed irrimediabile vaghezza ed indeterminatezza - Illogicità manifesta - Violazione del principio di trasparenza

a) La procedura in esame ha per oggetto, si è detto, la selezione e la conseguente assunzione di n. 25 unità di personale con la qualifica di collaboratore professionale sanitario logopedista / Cat. D.

A tal fine, infatti, l'Amministrazione intimata ha deciso di bandire un concorso pubblico per titoli ed esami, che prevedeva lo svolgimento di tre prove.

In particolare:

- a) una prova scritta avente ad oggetto *“lo svolgimento di un tema ovvero la soluzione di quesiti a risposta sintetica vertenti su argomenti relativi alle specifiche attività del profilo professionale a concorso”*, che si intendeva superata con il raggiungimento di una votazione almeno pari a 21/30;
- b) una prova pratica riguardante *“l’esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta”*, per la quale la sufficienza equivaleva al conseguimento di un voto almeno pari a 14/20;
- c) una prova orale vertente su *“un colloquio sulle materie inerenti il profilo a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire, accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese”*, da intendersi superata con il raggiungimento di un punteggio minimo di 14/20.

Si è detto che la Dott.ssa Vanessa Nobile ha superato la prova scritta ma è stata dichiarata non idonea per quanto ha riguardato la prova pratica.

Solo ieri, in data 27 febbraio 2023, e quindi successivamente all’introduzione del presente procedimento giurisdizionale, la difesa dell’ASL 3 Genovese ha ritenuto di produrre - ma unicamente in giudizio (non essendo stata evasa l’istanza di accesso avanzata in

precedenza) - i verbali delle operazioni di selezione (all.ti nn. da 1 a 4 di Cp.).

Dalla lettura di detti verbali risulterebbe (considerato che gli elaborati consegnati dalla ricorrente paiono essere stati contraddistinti con il numero “50”) che la votazione attribuita alla prova pratica svolta dalla Dott.ssa Nobile è stata di 13 punti, appena sotto la sufficienza, così ripartiti: 7 punti per l’asserita sotto-voce “capacità di analisi ed organizzazione: capacità di effettuare una corretta analisi e un inquadramento adeguato” (!), e 6 punti in base al supposto criterio “capacità di formulare la risposta corretta e completa” (sic!).

Si ribadisce nuovamente anche in questa sede l’estrema ed irrimediabile genericità ed incomprensibilità dei criteri indicati dalla Commissione d’esame per la valutazione delle prove pratiche (all. n. 1).

Com’è evidente tali supposti sotto-criteri, già *prima facie* irrimediabilmente generici e tautologici, sono privi di ogni reale significato e non consentono in alcun modo di comprendere quale sia stato l’iter logico seguito dalla Commissione in sede di correzione delle prove, in palese violazione del principio di trasparenza che, come noto, deve sempre guidare l’agire della Pubblica Amministrazione.

Cosa vuol dire “*capacità di formulare la risposta corretta e completa*”, consistendo detta infelicissima formulazione in un semplice auspicio? Stesso discorso vale per l’asserita “*capacità di*

effettuare una corretta analisi e un inquadramento adeguato” (anche in questo caso non si aggiunge proprio nulla rispetto all’evidente banalità per cui è preferibile fare una buona prova rispetto ad un compito negativo ...).

Ulteriormente cervellotica è poi la distinzione tra due sub-criteri del tutto indistinguibili l’uno dall’altro: che senso ha attribuire - come nel caso dell’odierna ricorrente - 7 punti per l’asserita sotto-voce “*capacità di analisi ed organizzazione: capacità di effettuare una corretta analisi e un inquadramento adeguato*” (!), e 6 punti in base al supposto differente criterio “*capacità di formulare la risposta corretta e completa*” (*sic!*)? Se le dette voci sono entrambe evidentemente tautologiche e manifestamente irragionevoli, doppiamente irrazionale ed illogico è pretendere di distinguere sensatamente tra 2 sub-criteri che concretamente non forniscono invece alcuna indicazione di sorta in sede di correzione.

Quel che è certo è che nella fattispecie in esame non è in alcun modo possibile comprendere quale sia stato l’iter logico seguito dalla Commissione in sede di correzione delle prove, in palese violazione del principio di trasparenza che, come noto, deve sempre guidare l’agire della Pubblica Amministrazione.

Evidente è la violazione del disposto di cui all’art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 487 del 1994, che specificamente prevede che “*le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali*”: ed infatti, nella vicenda in esame, con riferimento alla correzione della prova

pratica nessun criterio effettivamente intellegibile è stato effettivamente fornito, ed i sotto-punteggi assegnati ai due asseriti sub-criteri di cui si è detto appaiono frutto di mero arbitrio.

Solo per scrupolo difensivo si rileva come, ad ogni buon conto, sul punto la giurisprudenza amministrativa sia comunque più rigorosa, affermandosi che “i criteri di valutazione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità che concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove” (TAR Lazio Roma, Sez. III bis, 25.7.2018, n. 8426).

Lo stesso Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha riconosciuto come in tema di pubblici concorsi i criteri adottati devono essere sufficientemente circostanziati affinché “il giudizio stesso risulti congruo e fornisca con chiarezza riscontro dell’iter logico seguito” (TAR Liguria, Sez. II, 17.1.2012, n. 75).

Ciò che in alcun modo è possibile verificare nella fattispecie in esame, a fronte di sotto-criteri tautologici e privi di qualsiasi significato.

D’altra parte, se è vero che nei pubblici concorsi l’attività di predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione esaminatrice è espressione della discrezionalità tecnica, con la conseguenza che le relative scelte non sono sindacabili nel merito dal Giudice Amministrativo, è altrettanto indubbio che ciò non riguarda “*le scelte ictu oculi inficiate da*

irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà, o travisamento dei fatti” (Cons. Stato, Sez. III, 29.3.2019, n. 2091).

Ed è stato inoltre precisato (si veda ad es. Cons. Stato, Sez. VI, 18.5.2018, n. 3013) che la “cd. discrezionalità tecnica può essere sindacata non solo mediante un mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì anche mediante la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo; ciò è a maggior ragione ammissibile qualora, nell’ambito delle valutazioni dei candidati, risultino elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà rilevabile”.

b) Fermo quanto sopra riguardo alla manifesta ed irrimediabile irrazionalità dei criteri relativi alla valutazione della prova pratica, la presente difesa evidenzia come, invece, relativamente ai parametri di valutazione forniti relativamente alla prova scritta la Commissione esaminatrice non sia incorsa nel medesimo vizio.

Ed infatti, in vista della correzione degli elaborati della prima prova d’esame i sub-criteri forniti sono stati i seguenti:

- 1) Pertinenza della trattazione max 10 punti: si valuta l’aderenza dell’elaborato alla traccia proposta
- 2) Completezza della trattazione max 15 punti
- 3) Appropriatezza del linguaggio tecnico-scientifico max punti 2,5

- 4) Organizzazione della trattazione max punti 2,5: si valuta la capacità di organizzare il discorso in maniera organica e coerente

Appare di tutta evidenza come in questo caso i criteri siano sufficientemente chiari ed intellegibili, così come altrettanto comprensibile e giustificabile è la differente ponderazione dei diversi sotto-punteggi in considerazione dell'importanza dei parametri indicati.

Nulla di tutto questo è invece accaduto con riferimento ai sopra indicati criteri indicati per la prova pratica, del tutto tautologici ed indeterminati.

Ed è appena il caso di sottolineare come la Dott.ssa Nobile abbia ricevuto una buona valutazione riguardo alla prova scritta mentre è stata dichiarata inidonea rispetto alla prova pratica.

II. - Compito intonso - Ragionevoli dubbi circa l'effettiva correzione dell'elaborato - Ipotesi di errore materiale - Carenza di motivazione

Fermo quanto sopra, si rileva ulteriormente in questa sede come l'elaborato relativo alla prova pratica in oggetto sia completamente intonso (all. n. 9): il compito, infatti, non solo non riporta alcun segno di correzione, ma neppure risulta apposto il voto, né un semplice "visto" da parte della Commissione (potendosi leggere unicamente il numero "50" sull'estrema sommità del primo foglio - che, presumibilmente, ma senza alcuna certezza, si pensa possa corrispondere al numero di busta della candidata -).

In ragione di quanto esposto, rimane più di un dubbio sia sull'effettiva correzione dell'elaborato che sulla riconducibilità del voto inserito nel verbale di correzione alla persona che ha realmente svolto il compito.

A questo proposito si è specificamente affermato in giurisprudenza che “il difetto motivazionale appare vieppiù significativo in assenza di segni apposti sull'elaborato di ulteriori elementi (brevi note a margine o altro) idonei a consentire all'interessato, dapprima, e al giudice, poi, di valutare la legittimità degli atti impugnati almeno sotto i profili della coerenza, logicità e ragionevolezza” (TAR Campania Napoli, Sez. V, 27.6.2005, n. 8731).

III. - Insufficienza del voto numerico in assenza di criteri validi ed intellegibili - Eccesso di potere per totale difetto di motivazione - Estrema genericità - Arbitrarietà - Illegittimità grave e manifesta - Violazione del principio di trasparenza - Meritevolezza di un giudizio di idoneità nella prova pratica

a) Fermo quanto sopra, la presente difesa evidenzia, come più volte ribadito dal Supremo Consiglio, che se “l'obbligo di motivazione in sede di attribuzione dei punteggi nelle procedure selettive è validamente effettuato mediante valutazione in forma numerica, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti”, questo vale unicamente “a patto che siano stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima

sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate": in altre parole, "se mancano i criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica" (Cons. Stato, Sez. V, 10.11.2022, n. 9845).

Insomma, pur essendo un principio condiviso quello per cui nei concorsi pubblici il voto numerico opera alla stregua di una sufficiente motivazione, è comunque indubbio che ciò riguardi solamente le ipotesi in cui "i criteri prefissati di valutazione siano estremamente dettagliati, potendo, quindi, anche il solo punteggio numerico, di cui sono prestabiliti il minimo e il massimo, essere idoneo a dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico, sempreché i criteri di attribuzione dei voti risultino da un'adeguata griglia di valutazione, stabilita a priori" (TAR. Campania Napoli, 7.12.2017, n. 5778).

Infatti, solo in presenza di criteri di valutazione specifici e dettagliati il voto numerico è idoneo ad esprimere in maniera adeguata l'iter logico seguito dalla Commissione esaminatrice, evitando che la discrezionalità tecnica di cui gode l'Amministrazione sconfini in un arbitrio.

Considerato che, come si è detto, nel caso di specie i criteri predisposti dall'Amministrazione per la valutazione della prova pratica sono irrimediabilmente generici e manifestamente

tautologici, è evidente come il mero voto numerico non sia sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990.

Da ciò discende l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e, in particolare, del giudizio di mancata ammissione della candidata alla prova orale, in quanto viziati da eccesso di potere per carenza di motivazione.

“È illegittimo il giudizio di non ammissione di un candidato alla prova orale, qualora esso, peraltro espresso sulla base di astratti criteri di valutazione caratterizzati da genericità, appaia inidoneo ad esplicitare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità predeterminati dalla commissione e, perciò, tale da non esprimere assolutamente le ragioni della valutazione” (TAR Puglia Lecce, Sez. I, 27.3.1996, n. 120).

b) Premesso quanto precedentemente affermato, entrando per un attimo nel merito del giudizio comunque operato dalla Commissione, la presente difesa rileva come l'elaborato della ricorrente appaia invece meritevole di apprezzamento.

Pur essendo indubbio che in materia di valutazione delle prove relative ad un concorso pubblico l'Amministrazione gode di un'ampia discrezionalità - che, tuttavia, come osservato, non può mai sconfinare in un mero arbitrio -, il compito della Dott.ssa Nobile sarebbe stato indubbiamente degno di una differente valutazione.

Ed infatti, come riconosciuto da un'esperta in Logopedia, Specializzata in Deglutologia e Disturbi della Motricità Orofacciale e attualmente Docente a Contratto presso Cdl di Logopedia nell'Università degli Studi di Messina, Dott.ssa Donatella La Placa, che ha preso visione degli elaborati predisposti dalla ricorrente, "la prova pratica è meritevole di una buona/ottima valutazione, corrispondendo alle indicazioni che in genere vengono fornite in ambito clinico" (all. n. 11).

E la stessa valutazione di 13 punti effettivamente assegnata in sede di correzione alla prova pratica svolta dalla ricorrente, appena sotto la sufficienza di 14 punti, conferma la bontà dell'elaborato redatto dalla Dott.ssa Nobile (al netto della manifesta irragionevolezza dei criteri forniti dalla Commissione e dell'oggettiva impossibilità di ripercorrere l'iter logico seguito in occasione della correzione).

*** ** ***

Quanto sopra premesso e considerato, la ricorrente, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito, previo accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti e di quello proposto in via principale

Voglia

- dichiarare, anche con sentenza breve, la nullità e/o annullare *in parte qua*, previa sospensione cautelare, gli atti impugnati;
- per l'effetto, disporre l'immediata ammissione con riserva della Dott.ssa Vanessa Nobile alle prove orali, previa costituzione di una Commissione *ad acta*, disponendo, ove occorra, la rinnovazione

della correzione della prova pratica a mezzo della nuova Commissione;

- con vittoria delle spese di giudizio.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e, pertanto, il Contributo Unificato da versare è pari ad € 325,00=.

Genova, 28 febbraio 2023

Avv. Matteo Repetti

Avv. Ilaria Giugno